

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI DI LAVORO INTERNI ALL'ORDINE

Art. 1 – Principi generali

Il Consiglio, per promuovere la partecipazione degli iscritti/e alle attività dell'Ordine, favorisce la formazione di Commissioni e/o di Gruppi di Lavoro per particolari obiettivi, specificando temi e funzioni, modalità organizzative e compiti.

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono organi operativi istituiti per condurre le attività dell'Ordine in collaborazione con il Consiglio, perseguendo obiettivi di interesse per gli iscritti/e e per la professione, in relazione anche alle comunità di riferimento. Tali organismi operano in coerenza e condivisione con gli indirizzi generali del Consiglio, organizzando in autonomia le proprie attività secondo le esigenze e gli obiettivi prefissati. Nell'ambito delle loro prerogative e a seguito dell'approvazione del Consiglio, possono intrattenere contatti con Enti pubblici ed altre categorie professionali, funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono organi consultivi del Consiglio dell'Ordine e svolgono i seguenti principali compiti:

- a) forniscono approfondimenti secondo il mandato del Consiglio dell'Ordine, affiancandolo nell'approfondimento di tematiche varie;
- b) svolgono operazioni preparatorie alle attività istituzionali del Consiglio;
- c) in accordo con il Consiglio, curano l'organizzazione di incontri culturali, riunioni, convegni, eventi in genere.

Le Commissioni si occupano di tematiche e attività di carattere continuativo, mentre i Gruppi di lavoro attuano il loro mandato con il raggiungimento dell'obiettivo specifico per cui sono stati istituiti.

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono raggruppati in Aree tematiche, che evidenziano l'organicità degli ambiti di lavoro. Tra le Commissioni e i Gruppi sono da favorire momenti di interazione e collaborazione, a beneficio degli iscritti/e e delle azioni dell'Ordine.

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine, che ne definisce mandato e scopi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. La disciplina di funzionamento è definita con il presente regolamento, in riferimento all'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la Commissione Compensi è istituita quale organo consultivo del Consiglio per la valutazione degli onorari professionali, ai sensi dell'art. 5 comma 3 L. 24 giugno 1923 n. 1395, e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

La struttura delle Aree tematiche, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro è stabilita dal Consiglio e riportata in dettaglio in allegato al Regolamento, quale parte integrante. Il Consiglio, anche su istanza degli iscritti/e, può istituire ulteriori Commissioni e Gruppi di lavoro nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 2 – Funzionamento

Il Consiglio nomina al suo interno uno o più referenti per ogni Commissione o Gruppo di lavoro, che si fa tramite tra le attività della Commissione e/o del Gruppo e il Consiglio dell'Ordine.

La Commissione o Gruppo di lavoro nomina al suo interno un Coordinatore/Coordinatrice. È facoltà delle commissioni nominare anche un Segretario/Segretaria. La convocazione delle sedute è prerogativa del Coordinatore/Coordinatrice, che può delegare al Segretario/Segretaria la redazione del verbale e la registrazione delle presenze dei partecipanti.

Allo scopo di garantire una rotazione nelle cariche e dare a più membri delle Commissioni l'opportunità di coordinare le attività, favorendo così la diffusione delle competenze e dell'esperienza tra gli iscritti/e, il Coordinatore o la Coordinatrice resta in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Allo stesso scopo, la Commissione può nominare al suo interno un Coordinatore Vicario o supplente, il cui compito è affiancare il Coordinatore/Coordinatrice nello svolgimento delle proprie funzioni, garantendo continuità e supporto operativo in caso di assenze o necessità particolari.

Il Consiglio può convocare in seduta plenaria i Coordinatori e le Coordinatrici per la condivisione del lavoro svolto e per il coordinamento della programmazione successiva.

Le sedute delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro si tengono di norma presso la sede dell'Ordine, con cadenza regolare non superiore al trimestre e comunque ogni altra volta che il Coordinatore lo ritenga necessario.

Le sedute sono aperte a tutti gli iscritti/e e le date degli incontri sono pubblicate sul sito dell'Ordine in tempo utile, con eventuale convocazione via e-mail per chi ne ha fatto richiesta.



architettibologna

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro redigono un programma di lavoro e definiscono gli obiettivi che intendono perseguire, sottoponendoli al Consiglio tramite il/la referente designato/a. Entro il mese di novembre di ogni anno, le Commissioni presentano in Consiglio il piano delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo.

Durante l'anno le Commissioni e i Gruppi organizzano le proprie attività in autonomia, secondo il calendario stabilito dal Coordinatore o dalla Coordinatrice insieme ai membri aderenti.

Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, contenente anche la registrazione delle presenze, sottoscritto dal Coordinatore o dalla

Coordinatrice o dall'eventuale Segretario/Segretaria e trasmesso in copia alla Segreteria dell'Ordine e al referente del Consiglio.

Le Commissioni e i Gruppi promuovono attività informative e di servizio agli iscritti/e, attraverso gli strumenti dell'Ordine, quali sito istituzionale, newsletter e comunicazioni via mail, o mediante altri mezzi di informazione. Partecipano e organizzano eventi formativi, anche in sinergia fra loro, nell'ambito delle rispettive tematiche.

Art. 3 – Partecipazione

La partecipazione alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro è volontaria, libera e aperta a tutti gli iscritti/e.

L'adesione avviene tramite comunicazione alla Segreteria dell'Ordine e può essere revocata in qualsiasi momento. Il numero massimo dei membri è stabilito autonomamente dalle singole Commissioni e Gruppi, in base alle proprie esigenze organizzative. La partecipazione può attribuire crediti formativi professionali, se previsto dalle Linee Guida nazionali vigenti e/o come deliberato dal Consiglio.

Chi partecipa è tenuto ad operare nel rispetto del mandato e degli indirizzi del Consiglio, collaborando con gli altri membri, impiegando in modo efficiente tempo, spazi e risorse messe a disposizione dall'Ordine, e garantendo riservatezza sui temi trattati.

Art. 4 – Decadenza delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro e dei loro membri

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio che le ha nominate, decadendo contestualmente al termine dello stesso.

In ogni momento, il Consiglio può motivatamente deliberare la decadenza di una o di più Commissioni. Il Consiglio può escludere membri il cui operato sia incompatibile con i principi di funzionamento ed il diretto interessato sarà informato delle motivazioni di esclusione.

Sarà compito del Coordinatore/Coordinatrice, delle singole Commissioni o Gruppi, monitorare le partecipazioni costanti dei membri per tutto il periodo di mandato. L'assenza non giustificata per oltre tre volte consecutive determina l'esclusione del membro dalla Commissione o Gruppo.

Art. 5 – Convocazione e validità delle sedute

Le Commissioni e i Gruppi si riuniscono su convocazione del Coordinatore/Coordinatrice o, eccezionalmente, su convocazione del Consiglio. La convocazione avviene tramite comunicazione telematica,



contenente eventualmente l'ordine del giorno, con almeno cinque giorni di preavviso.

In caso di assenza del Coordinatore o della Coordinatrice, le funzioni sono assunte dal referente del Consiglio o da un membro appositamente delegato.

Art. 6 – Collaborazioni e consulenze esterne

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro possono stabilire relazioni esterne per raggiungere i propri obiettivi. Possono dividersi in sottogruppi o avvalersi della collaborazione di esperti esterni. Eventuali consulenze con spese devono essere approvate preventivamente dal Consiglio.

Art. 7 – Finanziamenti

Per attuare i programmi e raggiungere gli obiettivi, le Commissioni e i Gruppi possono richiedere l'utilizzo dei fondi del Bilancio dell'Ordine, da approvare e stanziare dal Consiglio sulla base di un preventivo. La gestione delle risorse economiche è responsabilità del Consiglio, che conferisce mandato al Tesoriere o alla Tesoriera, a cui fanno capo tutti gli adempimenti finanziari.

Per tale motivo, entro il mese di settembre le Commissioni e i Gruppi redigono un bilancio economico preventivo per le attività dell'anno successivo, da inviare al/alla Tesoriere/a e al Consiglio quale proposta specifica di utilizzo delle risorse economiche, concorrente alla formazione del bilancio preventivo dell'Ordine.

Entro la fine di giugno di ogni anno, le Commissioni e i Gruppi redigono un consuntivo delle spese sostenute, con previsione di quelle da sostenere entro la fine dell'anno, rispetto all'affidamento delle risorse economiche dell'anno in corso, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse dell'Ordine.

Art. 8 – Incompatibilità



architettibologna

I membri che si trovano in condizioni di incompatibilità devono astenersi dall'aderire o partecipare ai lavori. Se l'incompatibilità insorge dopo l'adesione, devono dimettersi immediatamente.

I membri della Commissione Concorsi non possono partecipare ai concorsi per cui hanno svolto consulenza o sono coinvolti nell'organizzazione.

Il Consiglio prende le determinazioni necessarie in caso di incompatibilità.